

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO E VESTIARIO PER DIPENDENTI E ADDETTI AI LABORATORI DELLO IUAV PER LA DURATA 24 MESI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA

Art. 1 – Tipologia ed oggetto del contratto

Il contratto relativo alla presente fornitura è un ACCORDO QUADRO con un unico operatore economico. Con il termine di Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. 50/2016) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi unitari. Il contratto di Accordo Quadro verrà concluso con l'invio all'operatore economico del documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma ME.PA. Tale Accordo Quadro impegna l'Università Iuav di Venezia (di seguito denominata IUAV) ad affidare all'operatore economico individuato la fornitura di tutti i prodotti, come meglio descritti al successivo articolo 4, necessari per il periodo di 24 mesi e comunque fino all'importo massimo stimato per l'Accordo Quadro medesimo. Pertanto l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- A. il contratto di accordo quadro termini prima di 24 mesi a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- B. l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto nel periodo di 24 mesi.

Durante il periodo contrattuale l'Accordo Quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, formalizzati mediante scambio di lettere commerciali.

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di materiale e vestiario antinfortunistico e vestiario per il personale addetto dello IUAV per la durata 24 mesi indicati all'art.4.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sulla piattaforma Mepa ovvero dalla data dell'eventuale esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo di 24 mesi oppure al raggiungimento dell'importo massimo dell'Accordo medesimo pari ad € 10.000,00 + IVA. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte di IUAV.

Art. 3 - Valore del contratto - Corrispettivo - Modalità di pagamento

3.1 Valore del contratto di Accordo Quadro

Il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, è pari a € 10.000,00 + IVA, precisando che per quanto attiene agli oneri da interferenza (ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008) non occorre redigere il Duvri in quanto trattasi di mera fornitura senza posa. Tale valore è stato stimato in seguito ad istruttoria, con riferimento alle quantità presuntivamente necessarie per la fornitura, determinati sulla base dei dati storici in possesso di IUAV, come da "Tabella prodotti" di cui all'articolo 4, precisando che le quantità ordinate verranno determinate sulla base delle effettive necessità.

3.2 Prezzi unitari e corrispettivo dei contratti attuativi

I prezzi unitari per articolo indicati dall'affidatario nella trattativa diretta MePa costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi contratti attuativi e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta indicate sugli ordini di acquisto sulla base delle effettive esigenze dello IUAV. Con il corrispettivo – come sopra determinato - si intendono interamente compensati

da IUAV tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente documento, inerente e/o conseguente il contratto di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata. I prezzi unitari indicati dall'affidatario resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo quanto previsto al successivo art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

3.3 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione di apposite fatture, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto. L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento, in seguito all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese di cui al successivo articolo 6.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento specifico, il numero dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura che verrà indicato in sede di ordine.

Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Art.4 - Prestazioni oggetto dell'appalto

4.1 Caratteristiche della fornitura

La fornitura deve rispettare quanto stabilito da: - D.lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"; - Capitolato Tecnico e dalle Condizioni Generali di contratto di cui al bando Me.Pa. MEPA "BENI" Categoria - "DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa" CPV 35113000-9 e 35121300-1.

Le caratteristiche della fornitura sono specificate nella tabella riportata nell'allegato "Allegato 1 - Elenco articoli DPI.xlsx" al presente capitolato, con la precisazione che le tipologie e le caratteristiche dei prodotti indicate sono tassative, mentre le quantità stimate sono presunte e non vincolanti per lo IUAV.

Si precisa inoltre che: - per alcuni articoli viene riportato, a titolo puramente indicativo, uno specifico "marchio di fabbrica": gli articoli offerti dovranno avere caratteristiche simili, così come risultanti da schede tecniche riportanti una chiara descrizione dell'articolo, le caratteristiche tecniche e documentazione fotografica, che verranno richieste all'affidatario in sede di verifica della fornitura, come da successivo punto 4.3. Campionatura - schede tecniche - verifica iniziale della fornitura; - gli articoli offerti ed accettati dallo IUAV in sede di verifica iniziale della fornitura non potranno subire modifiche nel corso del contratto, fatte salve variazioni della normativa vigente in materia; in caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato, durante la durata dell'accordo quadro, di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento della fornitura medesima, lo IUAV potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla normativa al momento in vigore, - nel caso in cui venga modificata la normativa ad oggi in vigore l'affidatario dovrà adeguare la propria fornitura alla nuova normativa concordando con IUAV la fornitura; - tutti gli articoli dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno 12 mesi decorrenti dalla data di certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 6, che attesta l'accettazione di ogni singola fornitura effettuata nel periodo di vigenza dell'accordo quadro. Nel caso in cui, per sopravvenute modifiche normative o altre

necessità non prevedibili, lo IUAV dovesse procedere all'acquisto di articoli non presenti nell'elenco di cui sopra, si procederà tramite apposita richiesta di preventivo e, se ritenuto congruo, con il relativo ordine.

4.2 - Rispetto dei criteri ambientali minimi L'affidatario dovrà impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili e calzature di seguito indicati: - "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio dei prodotti tessili – servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili" - di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato sulla G.U. n. 167 serie generale del 14/07/2021; 9 - "Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli ed accessori in pelle" - di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato sulla G.U. n. 167 serie generale del 14/07/2021.

4.3. Schede tecniche - Campionatura – Verifica iniziale della fornitura

L'affidatario dovrà presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento del contratto di accordo quadro, la seguente documentazione, pena revoca dell'affidamento:

- schede tecniche dettagliate, eventualmente corredate da documentazione fotografica
- obbligatoria nel caso delle calzature, riportanti le caratteristiche minime indicate nel presente documento;
- documentazione attestante, per ciascuna tipologia di prodotto per i quali sia previsto, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, sulla base di quanto precisato nei decreti di cui al precedente punto 4.2

E' facoltà dello IUAV richiedere la campionatura di alcuni articoli, in particolar modo le scarpe, e che l'affidatario dovrà presentare, pena la revoca dell'affidamento, franco magazzino, al Servizio Acquisti dell'Università Iuav di Venezia nel più breve tempo possibile, e comunque nei termini di cui al paragrafo precedente.

I campioni saranno verificati da una Commissione composta dal Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione dell'Ente e dalle R.S.U. che redigerà un apposito verbale. Nel caso in cui i campioni presentati non siano approvati dallo IUAV, che valuterà a suo insindacabile giudizio, l'affidatario dovrà proporre i prodotti sostitutivi alle condizioni economiche già offerte, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo successivo al ricevimento di apposita comunicazione tramite PEC. Analoghe sostituzioni, alle medesime condizioni economiche, dovranno avvenire anche, nel caso in cui, emergesse la non conformità alle prescrizioni tecniche richieste di qualsiasi articolo offerto. Lo IUAV si riserva inoltre la facoltà di effettuare ulteriori verifiche circa le caratteristiche tecniche ed eventualmente di sottoporre ad analisi i campioni presentati ed i prodotti forniti. I campioni presentati saranno trattenuti da IUAV quale parametro di valutazione per l'esercizio dell'attività di controllo nel corso della durata del contratto e saranno restituiti al termine del contratto. Al termine della verifica della documentazione tecnica e della campionatura verrà redatto, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, apposito verbale di verifica iniziale della fornitura e nel caso di esito negativo di tale verifica l'affidamento della fornitura verrà revocato. 10 Si specifica che la fase di verifica dei campioni non deve intendersi come momento di negoziazione tra l'affidatario e lo IUAV, ma esclusivamente come momento di verifica del puntuale rispetto delle caratteristiche tecniche degli articoli oggetto della fornitura secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e dalle condizioni generali di cui al bando MePa. Per gli articoli di cui non è stato richiesto un campione, il Servizio Acquisti dello IUAV si riserva la facoltà insindacabile, prima di procedere all'acquisto, di richiedere un campione e di subordinare il relativo ordine all'accettazione della merce proposta.

Articolo 5 - Modalità di fornitura

5.1 - Ordini di fornitura

Nell'ambito di ciascun affidamento specifico si provvederà ad inviare ordini di fornitura sulla base dei fabbisogni dei diversi servizi e laboratori dello IUAV. I singoli ordini di fornitura saranno trasmessi via PEC/mail ordinaria direttamente al punto di ritiro del materiale, di cui al paragrafo successivo agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dall'operatore economico e debbono intendersi vincolanti ed efficaci da parte dell'operatore economico medesimo, che si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione. Ciascun ordine indicherà il quantitativo, la tipologia di prodotto, il corrispettivo risultante dai prezzi unitari offerti dall'affidatario, nonché l'indirizzo di consegna o modalità di ritiro dei beni forniti.

Articolo 6 - Verifica di conformità e certificato di pagamento

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016, ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di regolare esecuzione, che le stesse siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente documento e dagli altri atti contrattuali, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. In particolare, nel caso in cui dal controllo del materiale consegnato vengano rilevate difformità qualitative (ad esempio bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitative, l'affidatario è obbligato ritirare, senza alcun addebito immediatamente, la merce non conforme. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'affidatario è tenuto a provvedere, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione dei beni difformi con beni esenti da vizi, difformità o difetti, come meglio precisato negli articoli precedenti. L'affidatario è obbligato a fornire allo IUAV tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente richiesti e la documentazione relativa. Le verifiche di cui trattasi saranno effettuate anche avvalendosi di personale all'uopo delegato e potranno essere svolte anche senza preavviso. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 113 bis del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito l'operatore economico deve comunicare allo IUAV gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della sopra citata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Ulteriori obblighi dell'affidatario

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, ivi compresi gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali spese di trasporto, spese per sostituzione beni difformi, ecc..... L'affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

Art. 9 - Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa

L'affidatario, durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dello IUAV e di terzi.

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'affidatario, quale esecutore del contratto, deve costituire garanzia definitiva conforme a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo. Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell'eventuale esecuzione anticipata del contratto, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 103 comma 5. Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 12 Resta salvo, per lo IUAV, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. Inoltre lo IUAV si riserva la facoltà di non richiedere una garanzia definitiva subordinandola ad accettazione di una proposta dell'affidatario in tal senso con un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno allo 0,5% dell'importo contrattuale.

Art. 11 - Subappalto – sub contratti

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Gli eventuali subappalti da parte dell'affidatario sono regolati dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Art.12 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Lo IUAV, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, modifiche al contratto. In particolare, le variazioni potranno anche riguardare la fornitura di calzature idonee all'utilizzo di plantari o altre specifiche risultanti da eventuale prescrizione medica. I prezzi unitari indicati dall'affidatario resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo l'adeguamento dello stesso in base all'indice ISTAT relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dal primo anno contrattuale. La richiesta di revisione dei prezzi unitari da parte dell'affidatario non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Penali

Il termine fissato per la consegna, stabilito all'art. 5.2 del presente documento, è da ritenersi essenziale, per cui la mancata consegna, anche parziale, della fornitura entro il termine suindicato, potrà comportare l'applicazione di una penale pari a €. 30,00 per ogni giorno di ritardo. Sono a carico dell'affidatario eventuali maggiori costi di prestazioni fatti eseguire da terzi a seguito di inadempienza dell'affidatario stesso. Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto alle presenti condizioni contrattuali, imputabili a negligenza o colpa dell'operatore economico o dei suoi soci o dipendenti, lo IUAV trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari a €. 30,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida. Dopo la terza applicazione della suddetta penale, lo IUAV potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle Condizioni Generali di contratto MePa. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte. L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni in appalto.

Art. 14 – Codice di comportamento

L'affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA" (emanato con decreto rettorale 1 febbraio 2022 n. 52), oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", secondo quanto previsto dall'art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall'art. 1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all'affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. 13

Art.15 – Recesso

Lo IUAV potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del Foro di Venezia.

Art. 17 - Spese contrattuali.

Il documento di stipula generato dal sistema Me.Pa è assoggettato ad imposta di bollo - attualmente € 16,00 - che dovrà essere corrisposta dall'affidatario il cui numero seriale deve essere riportato sul modulo apposito allegato alla documentazione della procedura MePA.

Art. 18 - Rinvio.

Per tutto quanto non specificato nel presente documento, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, alla normativa nazionale e regionale in materia, al Codice Civile ed alla documentazione del bando MEPA "BENI" Categoria - "DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa" CPV 35113000-9 e 35121300-1